



Decreto 8 marzo 2004 n.35

## REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Iscrizioni facoltative anticipate alla I classe della  
Scuola Elementare per l'anno scolastico 2004 - 2005**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 28 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21;*

*Vista la Legge 12 febbraio 1998 n. 22;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 1°marzo 2004 n.44;*

*ValendoCi delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

### Art.1

Per l'anno scolastico 2004 - 2005, fermo restando l'obbligo di iscrizione degli alunni nati nel 1998, è ammessa l'iscrizione facoltativa alla I classe della Scuola Elementare degli alunni nati entro il 28 febbraio 1999.

### Art.2

Per l'anno scolastico 2005 - 2006, fermo restando l'obbligo di iscrizione degli alunni nati nel 1999, è ammessa l'iscrizione facoltativa alla I classe della Scuola Elementare degli alunni nati entro il 30 aprile 2000.

Tale possibilità è condizionata ad una valutazione positiva dell'ulteriore anticipo facoltativo dell'iscrizione dei bambini nella Scuola Elementare, che dovrà essere compiuta da una apposita Commissione istituita dal Coordinamento Didattico.

### Art.3

E' abrogato il secondo comma dell'articolo unico di cui al Decreto 23 aprile 2003 n. 47.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 marzo 2004/1703 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta*

IL SEGRETARIO DI STATO

**Clausola di esclusione della responsabilità**

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.